

STATUTO

KER - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
SVIZZERA 3

Numero REA: CA - 258471

Codice fiscale: 03269050922

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rogito 5302/4757

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

È costituita, con sede nel Comune di Quartu Sant'Elena, la Società cooperativa denominata: "KER - Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

La Società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione

umana ed alla integrazione sociale attraverso la gestione dei servizi e delle attività socio-sanitari-educativi orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, anziani e minori, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

La cooperativa si propone di ottenere per i soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa, continuità di occupazione le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci, sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

La tutela dei soci-lavoratori viene rappresentata dalla coope-

rativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e del regolamento interno.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie sedi.

Articolo 4

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- la prestazione di servizi di medicina specialistica;
- la prestazione di servizi sanitari riabilitativi di fisiokinesiterapia, logopedia, riabilitazione cognitiva, ippoterapia, pet therapy, psicomotricità, terapia occupazionale nei confronti di disabili, minori, adulti, anziani, presso strutture proprie e non, in accordo con soggetti pubblici e privati;
- la prestazione di servizi nel campo della rieducazione funzionale e della terapia fisica;
- la realizzazione e/o gestione in proprio strutture quali: centri riabilitativi territoriali con trattamenti ambulatoriali, extramurali, domiciliari, presidi riabilitativi in regime di semi-internato ed internato, centri medici polispecialistici per attività diagnostiche, terapeutiche e scientifiche, ambulatoriali e domiciliari, di psicoterapia familiare, indivi-

	duale e di coppia, di consulenza e trattamenti psicopedagogici;	
	- la realizzazione e/o gestione in proprio strutture quali:	
	residenze sanitarie assistenziali (rsa); servizi di assistenza	
	territoriale, domiciliare integrata (adi), di ospedalizzazione;	
	comunità giovanili legate alle problematiche psichiatriche,	
	ai disturbi del comportamento alimentare e delle patologie	
	emergenti; centri di cure palliative (Hospice); centri polivalenti	
	di idrochinesio-terapia, anche con la commercializzazione del proprio	
	merchandising; centri benessere termali;	
	centri di medicina del lavoro e dello sport; centri di accoglienza	
	anche per brevi degenze, per ricoveri di sollievo e notturni.	
	- predisposizione e/o gestione di servizi e strutture nel campo	
	della prevenzione, promozione e recupero sociale rivolti a minori,	
	disabili, anziani e sofferenti mentali;	
	- prestazione di servizi di supporto psicologico ed educativo	
	rivolto ai familiari e counseling;	
	- predisposizione e/o gestione di servizi educativi territoriali,	
	di animazione sociale culturale;	
	- prestazione di servizi di prevenzione e trattamento dell'abuso,	
	delle tossicodipendenze, servizi sociali professionali, servizi di	
	assistenza domiciliari rivolta al cittadino e ai nuclei familiari,	
	servizi di assistenza scolastica, servizi di attività psicomotoria,	
	sportiva e di ginnastica	

	dolce, servizio ludotecario, laboratori artigianali e di
	espressività;
	- predisposizione e/o gestione di servizi rivolti alle istitu-
	zioni scolastiche, di strutture educative e ricreative per mi-
	norì (asili nido, scuole materne, baby parching);
	- predisposizione e/o gestione di centri di aggregazione so-
	ciale, centri gioco, centri diurni anche integrati, comunità
	alloggio e case famiglia, case protette, micro comunità, per
	minori, disabili, anziani e sofferenti mentali;
	- realizzazione e/o gestione di strutture culturali quali mu-
	sei, pinacoteche e simili, ricettive turistiche, e servizi di
	turismo sociale in genere quali: soggiorni vacanza residenzia-
	li diurni e/o notturni rivolti a famiglie, minori, giovani,
	anziani e disabili;
	- la prestazione di servizio alberghiero per i familiari pres-
	so case di accoglienza;
	- la predisposizione di progetti di ricerca sociale e di ana-
	lisi di mercato, gestire piani di educazione rivolti alla ge-
	neralità dei cittadini, offerta di attività consulenziali, di
	assistenza, monitoraggio e valutazione nei settori di inter-
	vento della società.
	La società potrà:
	- accreditarsi per realizzare progetti di cooperazione inter-
	nazionale in collaborazione con organizzazioni non governative
	(O.n.g.)

	- predisporre e/o gestire servizi mensa e catering, trasporto	
	veicolare a persone autosufficienti e non, servizi lavanderia	
	e stireria;	
	- diffondere e sviluppare la cultura dei servizi al cittadino	
	nel campo della comunicazione, informazione e orientamento,	
	attraverso la gestione di servizi a carattere regionale, na-	
	zionale ed europeo, quali: informagiovani, informaticità, in-	
	formacittadino e di informazione a valenza europea; uffici di	
	relazione con il pubblico, gestione e realizzazione delle reti	
	civiche, servizi di informazione e orientamento scolastico	
	professionale, di sostegno all'incontro tra domanda e offerta	
	di lavoro e promozione allo sviluppo locale e di nuova impre-	
	sa; servizi di informazione socio-sanitaria, informahandicap;	
	servizi di informazione rivolti a categorie di soggetti svan-	
	taggiati per il loro reinserimento sociale (immigrati, dete-	
	nuti, tossicodipendenti, etc.); servizi di informazione turi-	
	stica; servizi di informazione ambientale;	
	- gestire servizi di informazione ed orientamento call-center	
	specializzati nelle aree di intervento della cooperativa, an-	
	che nelle formule di consulenza on-line.	
	- gestire servizi di informazione ed orientamento attraverso	
	call-center, favorire, sviluppare e diffondere la formazione e	
	l'aggiornamento dei soci, dipendenti e delle persone in genere	
	che operano nei settori di intervento della cooperativa, at-	
	traverso l'organizzazione di specifiche iniziative (scuole,	

corsi, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari);

- progettare e gestire corsi di formazione specifica, continua e permanente, finalizzati all'aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale, attraverso la realizzazione e l'accreditamento di attività formative sul territorio nazionale ed europeo rivolto ai propri soci, a dipendenti, operatori esterni, tutti, individuati nei diversi settori di intervento formativo;

- realizzare e gestire centri di formazione professionale;

- recupero scolastico e attività extrascolastiche.

- servizi di telesoccorso e telemedicina;

- diffondere le applicazioni di internet nel settore dei servizi compresi quelli di welfare alle persone e la diffusione di e-service, nonché la promozione dei sistemi di telemarketing per lo sviluppo di progetti multimediali;

```
- predisporre e gestire centri di documentazione, di raccolta
ed elaborazione dati per i servizi di informazione al cittadi-
no;
```

- realizzare supporti informatici e banche dati in tutti i settori di interesse generale e, nello specifico, del settore della formazione del lavoro, del turismo, del tempo libero, del settore sanitario, sociale, culturale;

- realizzare programmi applicativi informatici per la gestione di servizi sanitari, sociali, culturali e turistici dove sono richieste applicazioni software per la gestione delle attività

	tà;	
	- commercializzare al dettaglio e all'ingrosso beni strumenta-	
	li, prodotti informatici già collaudati nell'esercizio delle	
	proprie attività;	
	- predisporre iniziative editoriali, di video, pubblicazioni	
	periodiche e servizi/progetti a carattere anche telematico;	
	- fornire consulenze a società, enti e privati operanti nel	
	settore dei servizi in accompagnamento, alla certificazione di	
	qualità ISO 9000;	
	- organizzare e partecipare a mostre, fiere, eventi culturali	
	e manifestazioni nel settore sanitario, sociale, culturale e	
	turistico.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria neces-	
	sarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comun-	
	que sia indirettamente attinenti ai medesimi, quindi, tra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese,	
	sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di	
	impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato, con esclusione	
	delle attività di cui all'art.1 della Legge 2 gennaio 1991, n.	
	1;	

	b) se consentito dalla legge, costituire ed essere socia di	
	società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del	
	conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;	
	c) partecipare alle cooperative sociali di cui alla Legge 8	
	novembre 1991, n. 381;	
	d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito agli enti e società di cui la coope-	
	rativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre coopera-	
	tive;	
	e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	f) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento predisposto dall'assemblea dei soci e contenente	
	le condizioni generali valide per i singoli rapporti, per la	
	raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale,	
	in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e	
	in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi	
	238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni	
	e integrazioni. Sono, pertanto, tassativamente vietate la rac-	
	colta, la sollecitazione del pubblico risparmio fra pubblico	

	sotto ogni forma, l'esercizio dell'attività bancaria,	
	l'erogazione del credito al consumo, nonché l'esercizio in via	
	permanente delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.L.	
	3 maggio 1991, n. 143, coordinato con la Legge 197/1991;	
	g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi	
	dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III SOCI	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci deve essere non inferiore e non superiore	
	ai limiti stabiliti dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-	
	tà di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungi-	
	mento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci-lavoratori elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Articolo 5 bis

Sono volontari i soci che prestano gratuitamente la loro attività nell'ambito della cooperativa per fini di solidarietà, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i Contratti Collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato o autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa, applicabili a tutti i soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e residenza;

b. l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

c. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

d. il versamento della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

e. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati

nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della cooperativa.

Articolo 7

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità degli aspiranti soci, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Presidente nel Libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'articolo 15 del presente statuto, determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per la mo-

difica dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modifica dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla all'interessato entro i successivi sessanta giorni. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

I soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché, se soci lavoratori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché

alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e fermo restando le esigenze della cooperativa.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, la tassa di ammissione come rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 9

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando all'Assemblea dei Soci e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere, dall'organo amministrativo, notizie sullo svolgimen-	
	to degli affari sociali e di consultare, anche tramite profes-	
	sionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti rela-	
	tivi all'amministrazione.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il Regolamento interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	Articolo 10	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 11	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	3. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	

tra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo, constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, viene data immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dall'articolo 30.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'Assemblea, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12

L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente

	la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;	
	3) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;	
	4) che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti o si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta;	
	5) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	6) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;	
	7) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	8) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	9) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Nei casi indicati dai numeri 4 e 5, il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un	

me-
se dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadem-
piante.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
soci da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta
giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-
data con ricevuta di ritorno, può attivare le eventuali azioni
legali.

Articolo 13

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo assembleare,
alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavo-
ratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di la-
voro instaurato ai sensi del precedente art. 3 del presente
statuto.

Articolo 14

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno di-
ritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni
secondo le disposizioni dell'articolo seguente. Essi dovranno
presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del ca-
pitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazio-
ne dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Articolo 15

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio
cooperatore defunto, hanno soltanto il diritto al rimborso del
capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente riva-

21 di 44

	sata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno	
	in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.	
	Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli	
	eredi o legatari del socio defunto.	
	Articolo 16	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	
	1. alla loro formazione professionale;	
	2. al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel primo caso, possono essere ammessi alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel secondo caso, possono essere ammessi alla categoria dei	
	soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al venti per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione alla at-	
	tività economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo, deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modali-	
	tà e con gli effetti previsti dall'art. 6 del presente statu-	
	to.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'assemblea	
	dei soci può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dall'art. 12 del presente statuto.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si ap-	
	plica il rapporto concernente le differenze retributive tra i	
	lavoratori di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 112/2017.	
	Titolo IV	
	Strumenti finanziari, Ristorni, Patrimonio Sociale, Bilancio	

	Articolo 17	
	Nei limiti stabiliti dalla legge, con deliberazione	
	dell'Assemblea assunta con le modalità di cui all'art. 2480	
	c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché	
	strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori	
	professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investito-	
	ri qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483	
	c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni	
	d'attuazione.	
	La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modali-	
	tà, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art.	
	4 della L. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in	
	materia.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea,	
	sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Presidente ai fini del collocamento	
	dei titoli.	

All'Assemblea Speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Articolo 18

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 19

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore al limite previsto dalla

legge;

b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 17 del presente statuto;

c) dalle quote sottoscritte da soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della L. 59/92, di cui al precedente articolo 17 del presente statuto;

d) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

f) dalla riserva straordinaria;

g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 20

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volentari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo

amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo assembleare con lettera raccomandata e, salvo espressa autorizzazione di quest'ultima, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti richiesti dal presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 29 del presente statuto.

Articolo 21

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-

esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Presidente in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dalla legge e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) un'eventuale quota, quale dividendo ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui all' art. 17 del presente statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 19 del presente statuto.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).

Titolo VI

Organi Sociali

Articolo 22

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. l'approvazione del bilancio sociale, in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
3. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, nonché Presidente e Vicepresidente;
4. la nomina dell'organo di controllo e di revisione;

	5. le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	8. l'approvazione dei regolamenti interni;	
	9. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Articolo 23	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera, inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	

Articolo 24

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 22 del presente statuto, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 25

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 26

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 (tre) voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 16 del presente statuto.

Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2372, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

Articolo 27

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 28

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente se non eletti in assemblea.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-

36 di 44

nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

a) convocare l'Assemblea dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;

b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;

c) redigere il bilancio sociale;

d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;

e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-

	renti all'attività sociale;	
	h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società	
	cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di	
	altre cooperative;	
	i) assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni,	
	la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria	
	degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti,	
	fissando il trattamento economico e normativo;	
	j) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori	
	fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni;	
	conferire deleghe al personale dirigente definendone	
	l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità	
	che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente	
	del consiglio di amministrazione;	
	k) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;	
	l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso	
	istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire,	
	utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi	
	operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mu-	
	tui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, ac-	
	cettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare	
	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancella-	

	zioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei	
	crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni,	
	consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici re-	
	gistri;	
	n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi	
	inerenti alla attività sociale;	
	o) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti	
	di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sinda-	
	cale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;	
	p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze;	
	q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi	
	forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto,	
	designando gli amministratori o i soci che vi dovranno parte-	
	cipare;	
	r) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;	
	s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale	
	sociale sottoscritto;	
	t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui	
	all'art. 2529 del c.c.	
	Titolo VII	
	Organo di controllo	
	Articolo 29	
	Quando la legge prevede l'obbligo della presenza di un organo	
	di controllo, esso esercita anche la revisione legale dei con-	

	ti, ed è regolato e funzionante a norma di legge.	
	Quale organo di controllo i soci potranno nominare, alternati-	
	vamente, un collegio Sindacale o sindaco unico, ovvero, un re-	
	visore.	
	La nomina del collegio sindacale o Sindaco unico è obbligato-	
	ria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.	
	In caso di nomina del collegio sindacale, questo sarà composta	
	di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del	
	collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di	
	nomina del collegio stesso.	
	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per	
	tre esercizi e scadono alla data della decisione dai soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito o	
	sia nominato un nuovo sindaco unico.	
	Il collegio sindacale, o sindaco unico, ha i doveri e i poteri	
	di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e potrà inoltre	
	esercitare il controllo contabile; in tale caso, essi dovranno	
	essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della giustizia.	
	Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406	
	e 2407 cod. civ.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro	

	ufficio.	
	In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di	
	nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.)	
	il controllo contabile della società può essere esercitato da	
	un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministe-	
	ro della giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato	
	decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste	
	dall'art. 2399 cod. civ.	
	Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto	
	della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla da-	
	ta della decisione dei soci di approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con de-	
	cisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del	
	capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata	
	con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod.	
	civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-	
	sexies cod. civ.	
	Articolo 30	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro la società, ivi comprese quelle rela-	

tive ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la Camera di Commercio di Cagliari, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque) giorni dal deposito della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari che provvederà alla nomina dell'Arbitro (o degli arbitri).

Disposizioni generali e finali

TITOLO VIII

Articolo 31

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società potrà essere disciplinato da ulteriori appositi regolamenti interni approvati dall'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni di comitati tecnici, se saranno costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della Società.

In qualunque caso di scioglimento della Società, se consentito dalla legge, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale residuo, dedotti soltanto il capitale

Articolo 32

Per tutto quanto non regolato dall'Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, e per quanto concerne i rapporti della Società con i terzi, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile, dalle leggi speciali sulle Società Cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità nonché dalla normativa in materia di imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017.

F.to: - Salvatore Francesco Pintus

F.to: - Gianluca Pisu, Notaio.

Io sottoscritto Dottor Gianluca Pisu Notaio in Quartu Sant'Elena ed iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari Lanusei e Oristano certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.